

Attenzione, il versamento della seconda rata dell'I.C.I. deve essere effettuato entro il 20 Dicembre 2005.

COMUNE DI PISTICCI

Provincia di Matera

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005 **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Vista la Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.1998, modificato con Deliberazione n. 31 del 20.03.2002 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 05.03.1997, modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16.02.1999, esecutive;
Vista la Deliberazione n. 58 del 20.03.2003 della Giunta Comunale, esecutiva;
Vista la Deliberazione n. 19 del 15.04.2003 del Consiglio Comunale;
Vista la Deliberazione n. 101 del 30.04.2005 della Giunta Comunale, esecutiva;

INFORMA

entro il prossimo **30 Giugno 2005** deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) dovuta per l'anno in corso, mentre entro il **31 Dicembre 2005** devono essere presentate le comunicazioni qualora si siano verificate variazioni negli immobili posseduti nell'anno 2005. L'imposta, istituita con decorrenza dell'anno 1993, grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli. E' a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

L'aliquota per gli immobili è stata determinata da questo comune per l'anno 2005 nel modo seguente:

A) IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

- **Aliquota 6,5 per mille;**
- **Aliquota 5,5 per mille differenziata, limitatamente ai soggetti inabili totali.**

Si precisa che la condizione soggettiva di inabilità totale deve essere comunicata al Comune compilando il modello I.C.I. di variazione sbarrando le caselle n. 22 (riduzione) e n. 23 (abitazione principale) e, allegando allo stesso idonea documentazione o autocertificazione attestante lo stato di inabilità.

B) PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA 7 PER MILLE.

Si precisa che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è prevista una detrazione di imposta di € 103,291 se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Ai fini del pagamento dell'imposta, l'art. 22 del Regolamento comunale I.C.I., come modificato dalla Deliberazione n. 31 del 20.03.2002, equipara all'abitazione principale le seguenti ipotesi:

- Al comma 1 lettera e), una ed una sola pertinenza, destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. Si considera pertinenziale l'unità immobiliare iscritta nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicata in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione;
- Al comma 2, una ed una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado (genitori e figli) e, al coniuge, ancorché separato o divorziato. L'equiparazione alla prima casa dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito non opera ai fini della detrazione di € 103,291 stabilita per l'abitazione principale;

Ai sensi e per gli altri effetti dell'art. 3 commi 48 e 51 della legge 23.12.96 n. 662 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, mentre i redditi dominicali dei terreni sono rivalutati del 25 per cento ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.

■ Versamenti

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 388/2000, il versamento deve avvenire in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente e la seconda entro il 20 dicembre a saldo per l'intero anno sulla base delle aliquote e delle detrazioni di competenza, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote.

Se il pagamento viene effettuato per intero a giugno, l'aliquota da applicare e le eventuali detrazioni sono quelle che il comune ha deliberato per l'anno in corso.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 2,066.

Il **pagamento** deve essere effettuato:

- mediante gli appositi modelli di versamento direttamente al Concessionario del servizio di

riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove si trovano gli immobili soggetti all'imposta, o tramite c/c postale intestato al concessionario stesso;

- mediante Modello F24, precisando che, comunque, utilizzando tale modalità di pagamento, non si potrà effettuare alcuna operazione di compensazione dell'ICI con altre imposte e tributi, così come da Deliberazione di G.C. n. 264 del 31.12.2004, esecutiva. Indicare CODICE Comune: G712; CODICI ICI: 3901 (abitazione principale) 3902 (terreni agricoli) 3903 (aree fabbricabili) 3904 (altri fabbricati).

■ **Comunicazione di Variazione**

Deve essere presentata nuova dichiarazione se nell'anno 2005 vi sono state variazioni negli immobili posseduti, sia in ordine alle quote di possesso, usufrutto, o diritto di uso o abitazione, sia in ordine alla consistenza degli immobili stessi.

La comunicazione di variazione deve essere presentata anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 22 del Regolamento Comunale I.C.I., come sopra specificate (pertinenza e uso gratuito).

La comunicazione di variazione deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione presso gli uffici comunali, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I. sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego dell'apposito modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

Deve essere presentata al comune ove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno (in tale ultimo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione).

Per le parti comuni dei condomini, accatastate o delle quali è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore, che può anche provvedere al pagamento.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari per il medesimo immobile, è consentito ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

Condono Edilizio: per i fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia ai sensi dell'art. 32, comma 37, del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/11/2003, n. 326, determinando la sanatoria edilizia un mutamento nella consistenza del patrimonio immobiliare, il contribuente che ha avanzato l'istanza di regolarizzazione, deve presentare la comunicazione ICI.

Pisticci, lì 31 Maggio 2005

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Avv. Maria Teresa SMALDINO